

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 4

Abrogato

Art. 18 Principio

1 La remunerazione di cui all'articolo 9b della Lferr (prezzo delle tracce) si compone del prezzo per le prestazioni di base e dei prezzi per le prestazioni supplementari.

² Il prezzo per le prestazioni di base si compone

- a. del prezzo di base,
- b. del contributo di copertura e
- c. del prezzo dell'energia elettrica.

³ Il prezzo delle tracce per una tratta deve essere fissato senza discriminazioni e sempre secondo le stesse tariffe.

⁴ Non sono ammessi sconti e differenziazioni che vanno oltre quelli stabiliti negli articoli 19 - 22. Sono ammesse convenzioni che semplificano il conteggio; dev'essere però possibile provare in ogni momento che terzi non ne sono svantaggiati.

Art. 19 Prezzo di base

¹ Il prezzo di base per tutti i tipi di trasporto corrisponde ai costi marginali standard, tenuto conto dei diversi costi infrastrutturali che concernono la rete, della domanda e dell'impatto ambientale dei veicoli.

² L'UFT stabilisce il prezzo di base per ogni categoria di tratta in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura e lo esprime in base al principio di causalità dei costi:

- a. in treno-chilometri;
- b. in tonnellate-chilometri lorde.

³ Il prezzo di base viene differenziato mediante l'applicazione di:

- a. un fattore stabilito in funzione della domanda della traccia;
- b. un fattore stabilito in funzione della qualità della traccia;
- c. un supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda;
- d. supplementi e sconti stabiliti in funzione della qualità e dell'impatto ambientale dei veicoli;
- e. uno sconto per corse effettuate su tratte equipaggiate con il sistema di segnalazione e di sicurezza dei treni ETCS.

Art. 19a Fattori, supplementi e sconti

¹ Il fattore stabilito in funzione della domanda della traccia raddoppia il prezzo di base su tratte a scartamento normale molto sollecitate dal lunedì al venerdì, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (ore di punta). È considerata molto sollecitata una tratta sulla quale, nelle ore di punta, circolano almeno sei treni ogni ora e per chilometro del binario principale. L'UFT pubblica un elenco di queste tratte.

RS

¹ RS 742.122

² Il fattore stabilito in funzione della qualità della traccia moltiplica il prezzo di base per:

- a. 1,25 per le tracce del traffico viaggiatori concessionario a lunga distanza (categoria A);
- b. 1 per le tracce del rimanente traffico viaggiatori concessionario (categoria B);
- c. 0,7 per le tracce del traffico non concessionario (categoria C);
- d. 0,6 per le tracce con tempi di attesa di almeno 15 minuti e per quelle attribuite al traffico con fermate intermedie in stazione (categoria D).

³ Alle tracce della tratta di base del Lötschberg e di quella del San Gottardo si applica il fattore 1 per la categoria C e il fattore 0,7 per la categoria D.

⁴ Il supplemento per le fermate stabilito in funzione della domanda ammonta a 2 franchi per fermata sulle tratte con traffico misto composto da traffico regionale e almeno dodici treni del traffico viaggiatori a lunga distanza o del traffico merci interregionale al giorno. L'UFT pubblica un elenco di queste tratte.

⁵ I supplementi e gli sconti stabiliti in funzione della qualità e dell'impatto ambientale dei veicoli sono:

- a. un supplemento di 0,3 centesimi per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrificate, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d'epoca e per i treni di servizio dei gestori dell'infrastruttura;
- b. un supplemento di 2 centesimi per asse-chilometro per i trasporti di merci pericolose;
- c. un buono insonorizzazione.

Art. 19b Buono insonorizzazione

¹ Per le corse effettuate con veicoli per il trasporto di merci dotati di freni a disco, a tamburo o ceppi frenanti in materiale sintetico l'utente della rete ha diritto, su domanda, a un buono insonorizzazione di:

- a. 1 centesimo per asse-chilometro per i veicoli dotati di ruote con raggio inferiore a 50 centimetri;
- b. 2 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a tamburo o in materiale sintetico e di ruote con raggio uguale o superiore a 50 centimetri;
- c. 3 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di freni a disco e di ruote con raggio uguale o superiore a 50 centimetri;

² Le domande, concernenti le corse effettuate sull'arco di un anno civile, vanno presentate all'UFT entro la fine di giugno dell'anno civile successivo. Le domande comprendono:

- a. un elenco dei veicoli per cui viene richiesto il rimborso o il buono insonorizzazione;
- b. dati sul dispositivo di frenaggio e sul raggio delle ruote di tali veicoli;
- c. la distanza percorsa dai veicoli in asse-chilometri.

³ Una volta approvate dall'UFT, le domande vanno inoltrate ai gestori dell'infrastruttura interessati.

⁴ I gestori dell'infrastruttura applicano il relativo buono insonorizzazione.

Art. 19c Sistema di segnalazione e di sicurezza dei treni ETCS

¹ Su domanda, per le corse effettuate sulle tratte equipaggiate con il sistema di segnalazione e di sicurezza dei treni ETCS, è concesso uno sconto sul prezzo delle tracce commisurato alle prestazioni di trasporto.

² Lo sconto è concesso per i veicoli messi in servizio prima del 1° gennaio 2013 che non circolano né sulla nuova tratta Mattstetten–Rothrist né sulle tratte di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Ceneri.

³ Lo sconto non si applica se l'equipaggiamento ETCS dei veicoli impiegati è stato sovvenzionato dalla Confederazione.

Art. 19d Rimunerazione per le disdette

¹ Qualora l'utente della rete disdica la prenotazione di una traccia, al posto del prezzo della traccia si applica una remunerazione per le disdette. Questa remunerazione copre in particolare i costi amministrativi causati e contribuisce alla copertura dei costi correnti per garantire le prestazioni.

² La remunerazione per gli storni è di:

- a. 10 centesimi per chilometro in caso di disdetta con 61 giorni di anticipo;
- b. 50 centesimi per chilometro in caso di disdetta con 31 giorni di anticipo;
- c. 80 centesimi per chilometro in caso di disdetta entro le 17.00 del giorno precedente;
- d. 1.20 franchi per chilometro in caso di disdetta dopo le 17.00 del giorno precedente;
- e. 10 centesimi per le tracce della categoria D destinate al traffico con fermate intermedie in stazione.

Art. 20 cpv. 1bis, 4 e 5

^{1bis} Nel traffico viaggiatori concessionario, il contributo di copertura è calcolato in base ai ricavi dei trasporti. Questi comprendono i ricavi ottenuti dalla vendita dei titoli di trasporto, dalle prenotazioni, dai supplementi e dal trasporto di bagagli.

⁴ Fatto salvo il capoverso 5, nel traffico merci non si riscuote un contributo di copertura.

⁵ Se si svolge una procedura di offerta di cui all'articolo 12 capoverso 1, è dovuto il contributo di copertura stabilito in base a tale procedura.

Art. 20a Prezzo dell'energia elettrica

¹ L'UFT stabilisce il prezzo dell'energia elettrica in base ai dati forniti dai gestori dell'infrastruttura in modo che complessivamente i costi risultino coperti.

² Nelle ore di punta il prezzo dell'energia elettrica è aumentato del 20 per cento, dalle 22.00 alle 6.00 è ridotto del 40 per cento.

³ Qualora gli utenti della rete rinuncino all'installazione e alla taratura di apparecchi di misurazione del consumo di energia elettrica sui veicoli, i gestori dell'infrastruttura possono stabilire tariffe per ogni categoria di treno sulla base di misurazioni a campione. Nella determinazione delle tariffe devono tener conto dell'energia elettrica necessaria per i dispositivi che migliorano il confort e l'efficienza energetica dei veicoli.

Art. 21 Prestazioni di base

¹ Le prestazioni di base comprendono:

- a. l'utilizzazione della traccia nella qualità stabilita, inclusa la gestione della circolazione dei treni;
- b. la captazione di energia dalla linea di contatto;
- c. lo svolgimento sicuro e puntuale dell'esercizio sulla tratta, nelle stazioni di transito e nei nodi, incluse le prestazioni di telecomunicazione e informatiche necessarie a tale scopo;
- d. per i treni viaggiatori, l'utilizzazione di un binario dotato di bordo di marciapiede nelle stazioni di partenza, di fermata intermedia e di arrivo dei treni nel rispetto delle esigenze del sistema di trasporto e l'accesso dei viaggiatori agli impianti destinati al pubblico di tali stazioni;
- e. nel traffico merci, l'utilizzazione del binario da parte di treni la cui composizione rimane invariata tra il punto di partenza e il punto d'arrivo convenuti.

² Il prezzo per le prestazioni di base è completato da un sistema bonus/malus volto a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni. L'UFT regola i dettagli.

Art. 22 cpv. 1 Frase introduttiva (concerne solo la versione tedesca) e lett. j e k

¹ Die Infrastrukturbetreiberin legt die Preise für folgende Zusatzleistungen, soweit diese mit der vorhandenen Infrastruktur und dem verfügbaren Personal angeboten werden, diskriminierungsfrei fest und publiziert sie (Art. 10):

- j. prestazioni per informazioni supplementari agli utenti;
- k. ausili per gli accompagnatori di treni del traffico a lunga distanza volti a migliorare la gestione dell'esercizio, in particolare la videosorveglianza dei bordi dei marciapiedi.

Art. 29a Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

Lo sconto di cui all'articolo 19c è concesso al massimo fino al 31 dicembre 2024.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova